

La Cassazione sulle aziende in sofferenza: serve una valutazione complessiva del cliente

Segnalazioni infondate risarcite

Paga la banca per indebita notifica alla Centrale rischi

Pagina a cura
DI **CHRISTINA FERIOZZI**

L'indebita segnalazione della banca alla Centrale rischi, per il mancato rientro delle esposizioni debitorie, può consentire all'impresa la richiesta di risarcimento del danno. È quanto ha ribadito la Corte di cassazione (n. 3165 del 12/2/14 e n. 15609 del 9/7/14) in merito a un ricorso presentato da un istituto di credito avverso la decisione della Corte di appello che ha disposto la condanna al risarcimento dei danni patiti da una azienda a seguito di una segnalazione alla Centrale dei rischi rivelatasi infondata. Ciò in quanto la notifica in questione avrebbe determinato un peggioramento nei rapporti con il sistema creditizio e un incremento dei tassi di interesse applicati. Nel caso di specie (Cass. n. 3165) la situazione appariva ancora più iniqua in quanto il mancato rientro delle esposizioni risultava comunque inferiore al fido concesso ed effettuato in epoca successiva all'accettazione, da parte della banca, del piano di rientro concordato con la società cliente (nel quale non era stata prevista alcuna garanzia reale o personale), nonché al versamento della prima rata convenuta, ossia in un contesto di «assoluta regolarità pattizia». Tale segnalazione era ingiustificata anche in considerazione del complessivo ammontare per il quale la società risultava affidata nel sistema bancario, a fronte del quale il mancato pagamento in questione «assumeva ben modesto rilievo». In pratica la Suprema corte ha affermato che l'invio di una segnalazione alla Centrale dei rischi non può prescindere «dalla situazione economico-finanziaria del cliente», la quale deve essere valutata anche mediante l'analisi dei bilanci e deve essere connotata da «una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza».

La banca, dal canto suo, per non incorrere in una segnalazione illegittima deve verificare che il debitore si trovi in una situazione che induca a

ritenere la riscossione del credito effettivamente a rischio. Lo stato di insolvenza, secondo la Cassazione, non necessariamente coincide con la nozione fallimentare: ciò che rileva, ai fini della segnalazione, è una valutazione negativa della situazione patrimoniale del debitore, evincibile anche da una grave difficoltà economica, che induce la definitiva irrecuperabilità del credito, sulla base di circostanze di fatto, tra cui la pluralità di inadempimenti, la costituzione di garanzie reali in favore di terzi o l'esistenza di procedure esecutive infruttuose, le quali devono essere specificatamente indicate dal giudice di merito, in mancanza potendo ravvisarsi il vizio di insufficiente motivazione.

Per la giurisprudenza, una segnalazione indebita è idonea a provocare tanto un danno patrimoniale che una lesione dell'onore e della reputazione del debitore come persona, e ciò indipendentemente dall'eventuale svolgimento di un'attività commerciale. La Cassazione puntualizza, infatti, il consolidato principio secondo cui va riconosciuto sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell'onore (essendo anche i soggetti collettivi titolari dei diritti della personalità a tutela costituzionale ex art. 2 Cost.), sia il danno al patrimonio, che può essere oggetto della prova presuntiva, quale conseguenza per l'imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto a operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza (cfr.: Cass. 18/9/09 n. 20120; 30/8/07 n. 18316; 4/6/07 n. 12929; 18/4/07 n. 9233; 28/6/06 n. 14977; 3/4/01 n. 4881). Il pregiudizio non patrimoniale, benché risulti non agevolmente dimostrabile e ancor più difficilmente quantificabile, può essere liquidato in via equitativa dal giudice (art. 1226 c.c.). Diversa è la questione attinente la verificabilità quantitativa del danno consistente nel peggioramento delle condizioni economiche

applicate da altri istituti del sistema creditizio nei confronti del cliente indebitamente segnalato alla Centrale rischi. In proposito, infatti, il danno patrimoniale subito può facilmente essere determinato mediante il raffronto dei tassi di interesse applicati anteriormente e successivamente alla contestata segnalazione, calcolando nell'aggravio degli oneri finanziari e nel peggioramento delle condizioni contrattuali in genere, l'ammontare del danno da ristorare.

© Riproduzione riservata



La Giurisprudenza più recente

Cassazione civile,
sezione I, n. 15609
del 9 luglio 2014

È illegittima la segnalazione alla Centrale rischi allorché non vi siano oggettive e ragionevoli opinioni di ritenere che il credito non verrà soddisfatto entro tempi congrui, sulla base di un sospetto qualificato dalla presenza di elementi sintomatici dell'inadempimento, con conseguente configurazione del diritto al risarcimento del danno

Cassazione civile,
sezione I, n. 3165
del 12 febbraio 2014

Al fine dell'invio di una segnalazione alla Centrale dei rischi, l'intermediario è tenuto a svolgere una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente, non essendo sufficiente il mero ritardo nel pagamento del debito oppure il volontario inadempimento. Una segnalazione alla Centrale dei rischi presuppone il riscontro, da parte dell'intermediario, di una situazione patrimoniale deficitaria, che si sostanzia in una grave e non transitoria difficoltà ad adempiere, non coincidente, ma equiparabile allo stato di insolvenza

Cassazione civile,
n. 23093
del 10 ottobre 2013

Ai fini dell'obbligo di segnalazione che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, nozione che non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come «grave difficoltà economica»

Cassazione civile,
n. 12626
del 24 maggio 2010

La dichiarazione di stato di insolvenza deve essere frutto di una valutazione negativa della situazione patrimoniale, valutazione oggettiva di grave e non transitoria difficoltà economica e incapacità finanziaria, determinandosi per converso l'illegittimità di una segnalazione fondata sull'apprezzamento generico dei bilanci societari, anche se in perdita da diversi anni, nonché sulla sussistenza di esposizioni della medesima società nei confronti di altri istituti di credito

Cassazione civile,
sezione I, n. 7958
del 1 aprile 2009

La segnalazione di una posizione «in sofferenza» presso la Centrale rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del Cicer, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza

Decisioni di merito:

- Trib. Verona 18/3/2013
- Trib. Milano 21/11/2012
- Trib. Bari 4/4/2012
- Trib. Salerno 19/11/2011
- Trib. Salerno 7/6/2011
- Trib. Barletta 7/12/2010
- Trib. Roma 22/9/2010

L'intermediario deve effettuare una valutazione «in ordine all'insolvenza del cliente», verificando «sulla base degli elementi oggettivi a sua disposizione se il proprio debitore si trovi in una situazione che induca a ritenere la riscossione del credito a rischio». Gli elementi da prendere in considerazione sono: la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito. Tali aspetti, tuttavia, non sono di per sé sufficienti ad integrare i presupposti per la segnalazione allorché «la concreta situazione del cliente non crei allarme quanto alla sua generale solvibilità». Occorre tener conto della situazione patrimoniale complessiva del cliente, o quantomeno dei suoi rapporti con tutto il circuito bancario; deve, quindi, distinguersi «la situazione che legittima l'appostazione a sofferenza, riscontrabile in un'impossibilità di recuperare il credito vantato perché il soggetto affidato si trova in gravi e non transitorie difficoltà economiche, in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili, dalle posizioni cosiddette ad incaglio, ovvero temporanei disagi economici destinati ad essere superati in un congruo periodo di tempo, senza che si prospetti come verosimile l'azione giudiziaria di recupero»